



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-120**

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di Agosto il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura di un lotto unico di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, da utilizzarsi presso i civici nidi ed altri servizi all'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 13.114,75, oltre I.V.A. – CIG Z5B24A0B6C.

Adottata il 14/08/2018  
Esecutiva dal 19/09/2018

14/08/2018	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-120**

OGGETTO: Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura di un lotto unico di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, da utilizzarsi presso i civici nidi ed altri servizi all'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 13.114,75, oltre I.V.A. – CIG Z5B24A0B6C.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

VISTI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

altresì, ai fini dell'applicazione dei criteri ambientali minimi elaborati nell'ambito del PAN GPP per le forniture di prodotti tessili:

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2008 concernente il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito indicato con l'acronimo PAN GPP);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2011 e successivo aggiornamento di cui al D.M. del 11/01/2017;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, gestendo direttamente diversi nidi d'infanzia ed altri servizi integrativi ai nidi, deve necessariamente assicurare la disponibilità di una congrua dotazione di biancheria, indispensabile per garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'igiene personale dei bambini collocati in un contesto collettivo per un lungo orario giornaliero;
- in considerazione dell'utilizzo e del conseguente lavaggio quotidiano della biancheria, risulta indispensabile un periodico ricambio della medesima;
- la mancata dotazione di biancheria arrecherebbe un grave disservizio nei servizi che il Comune eroga a favore dell'infanzia con grave ripercussione sul tessuto cittadino;

CONSIDERATO

quindi, necessario procedere alla fornitura degli articoli tessili occorrenti;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 167805 del 16/05//2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la fornitura di articoli tessili:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 12 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura di un lotto unico di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, da utilizzarsi presso i civici nidi ed altri servizi all'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, previo espletamento di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. aperta da pubblicarsi sul portale MePA di CONSIP S.P.A. alla quale qualsiasi operatore economico abilitato sul MePA possa partecipare;

VALUTATO:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso, di cui, in particolare, le Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti ed il Capitolato Tecnico – Allegato 12 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- di definire in Euro 13.114,75, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico e posto a base di gara;
- di procedere alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";
- di assegnare la fornitura, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità dell'offerta di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO

che negli atti di gara si è stabilito di assegnare la fornitura utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95– comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, poiché la fornitura in oggetto, oltre a comprendere prodotti con specifiche tecniche standardizzate, definite dettagliatamente negli atti di gara, è caratterizzata da elevata ripetitività e, pertanto, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura in relazione alla destinazione d'uso della stessa;

#### DATO ATTO

altresì, che:

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo in quanto, trattandosi di una fornitura avente ad oggetto un'unica tipologia merceologica, un eventuale frazionamento in più lotti comporterebbe maggiori difficoltà gestionali per l'Amministrazione; in ogni caso nella costituzione di un lotto unico, per altro di valore modesto, non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese presenti sul MePA per il settore merceologico di interesse poiché negli atti di gara non sono stati previsti requisiti di capacità economica e finanziaria preclusivi alla partecipazione di dette imprese;
- nonostante il vigente Codice dei Contratti preveda, all'art. 36 comma 2 lett. a) la possibilità per le stazioni appaltanti, di procedere "... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

mediante affidamento diretto...”, ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto si ritiene preferibile l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett, b) del Codice dei Contratti utilizzando lo strumento della R.d.O. aperta sul MePA in quanto tale strumento consente la partecipazione di qualsiasi operatore economico abilitato sul MePA per il settore meceologico di interesse;

- la più ampia partecipazione possibile alla procedura di affidamento, oltre ad offrire l’opportunità di affidare, in forza di un’auspicata maggiore concorrenza, la fornitura alle condizioni più vantaggiose, consente anche di sondare l’andamento dell’offerta di mercato per i prodotti tessili rispondenti ai CAM, ad oggi ancora limitata;
- la scelta della procedura R.d.O. aperta, garantisce il pieno rispetto dei principi previsti all’art. 30 del Codice dei Contratti;
- nella procedura R.d.O. aperta la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con delibera n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;

#### RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per la fornitura di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell’apertura della R.d.O., all’annullamento dell’indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell’espletamento della R.d.O. o nella procedura di aggiudicazione definitiva, all’Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell’entità dell’offerta di quest’ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all’eventuale revoca dell’aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all’adeguamento richiesto, all’assegnazione della fornitura all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell’ambito di un “Progetto di investimento pubblico”, così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

## ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

## DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

## DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura di un lotto unico di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, da utilizzarsi presso i civici nidi ed altri servizi all'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, all'indizione di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A., da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O." che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché dagli atti richiamati in detto documento;
- 3) di definire in Euro 13.114,75, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico oggetto della fornitura e posto a base di gara;
- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva l'eventuale verifica della congruità del prezzo e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione per le motivazioni meglio definite in premessa del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente:
  - non rientra nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
  - non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.", fermo restando l'applicazione di quanto indicato in premessa nel caso di attivazione di una Convenzione CONSIP nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della gara;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di prenotare, ai fini della copertura della spesa per la fornitura di cui al precedente punto 3), l'importo complessivo di **Euro 16.000,00 (Imp. 2018/11899)**, di cui imponibile Euro 13.114,75 più I.V.A. 22% pari ad Euro 2.885,25, in ambito commerciale, sul Bilancio 2018 al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l'infanzia", centro di costo 2710, PDC 1.3.1.2.999;
- 8) di dare atto che la prenotazione dell'impegno di cui al precedente punto viene assunta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dare atto, altresì, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 11) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Direttore  
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-120

AD OGGETTO

Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura di un lotto unico di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, da utilizzarsi presso i civici nidi ed altri servizi all'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 13.114,75, oltre I.V.A. – CIG Z5B24A0B6C.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.**

**per l'affidamento della fornitura di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, per i nidi ed altri servizi per l'infanzia del Comune di Genova**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA:** Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **CIG Z5B24A0B6C**

### **Art. 1 - Procedura e norme regolatrici**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, da espletarsi attraverso una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 12 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

### **Art. 2 - Oggetto**

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura, comprensiva della consegna, di un lotto unico di prodotti tessili, a minori impatti ambientali, di cui al Dettaglio Economico allegato alla R.d.O, per i nidi ed altri servizi per l'infanzia del Comune di Genova. Tale fornitura dovrà essere:

- conforme ai requisiti tecnici stabiliti, per ciascun prodotto, nel suddetto "Dettaglio Economico" ed al successivo art. 5;
- eseguita secondo le modalità previste al successivo art. 6.

### **Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La R.d.O. aperta pubblicata sul portale MePA è integrata dal presente documento e dal "Dettaglio Economico" da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

## 1. Documentazione Amministrativa:

(da presentarsi solo nel caso di R.T.I.): dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell'Impresa mandataria e di ciascuna Impresa mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.;

## 2. Offerta economica:

- 2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico;
- 2.b) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando l'omonimo modello "Dettaglio Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
- la Ragione Sociale dell'Impresa offerente;
  - per ciascun articolo, una dettagliata descrizione del prodotto, la marca, la denominazione commerciale e il codice articolo Fornitore;
  - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
  - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico.

Le Imprese concorrenti dovranno quotare, a pena esclusione, tutte le voci indicate nel documento "Dettaglio Economico".

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel "Dettaglio Economico" e l'importo inserito nel campo "Prezzo unitario I.V.A. esclusa" verrà considerato valido solamente quest'ultimo importo, quale elemento basilare ai fini della costituzione della graduatoria su MePA.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.

A seguito di sopravvenute nuove esigenze, non prevedibili a priori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, in sede di ordinativo, per uno o più articoli, i relativi quantitativi.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche stabilite sul Dettaglio Economico ed al successivo art. 5;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

L'Impresa offerente il prezzo più basso, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta della Stazione Appaltante, dovrà far pervenire al Comune di Genova – Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Ufficio Costi dei Servizi, Sistema

Tariffario e Rapporti convenzionali, tramite e-mail all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** la documentazione tecnica che segue:

- le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni tecniche necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso di tutte (nessuna esclusa) le specifiche tecniche richieste, per ciascun prodotto, nel Dettaglio Economico e le specifiche tecniche di base di cui al successivo art. 5;
- la documentazione tecnica prevista, ai fini della "Verifica" per ciascun CAM al successivo art. 5.

Il Comune di Genova, inoltre, si riserva, la facoltà di chiedere alla sola Impresa offerente il prezzo più basso, la presentazione della campionatura. In tal caso, l'Impresa, dovrà recapitare la campionatura richiesta, presso la sede che sarà indicata nella relativa comunicazione del Comune di Genova, entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'anzidetta comunicazione. Tale campionatura costituirà termine di raffronto e garanzia della regolarità della successiva fornitura. La suddetta campionatura dovrà essere ritirata dall'Impresa, a propria cura e spesa, entro il termine tassativo di venti giorni naturali dalla data di ricezione della relativa comunicazione di questo Comune. In caso di mancato ritiro entro il termine suindicato, detta campionatura sarà considerata a tutti gli effetti "a perdere" e non sarà dovuto alcun compenso da parte del Comune di Genova.

Dovranno, tassativamente, essere forniti i prodotti offerti nell'ambito della R.d.O.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

#### **Art. 4 - Modalità di aggiudicazione**

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo unitario più basso per l'articolo richiesto in quantitativi superiori; in caso di prezzo unitario analogo offerto per l'anzidetto prodotto da due concorrenti, si procederà analogamente a favore del concorrente offerente il minor prezzo unitario per il secondo articolo richiesto in quantitativi superiori e così a seguire.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà disposta con determinazione dirigenziale previo accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, inoltre, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga a quella in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 9.

### **Art. 5 - Descrizione della fornitura**

LOTTO UNICO (CPV 39500000-7)

avente ad oggetto i prodotti di cui al Dettaglio Economico allegato alla R.d.O.; tali prodotti dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche e dei criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili che seguono:

#### SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Oltre ai requisiti indicati per ciascun articolo nel "Dettaglio Economico", i prodotti dovranno essere in possesso delle seguenti specifiche tecniche di base:

- a) gli articoli per i quali è stato indicato "cotone" dovranno essere costituiti in cotone 100% risultante dal marchio identificativo della fibra e/o dall'etichetta;
- b) per tutti gli articoli tessili dovrà essere garantito il lavaggio alla temperatura di 60° per i capi colorati e di 90° per i capi bianchi;
- c) le tipologie merceologiche nel seguito elencate, dovranno possedere le specifiche tecniche indicate per ciascuna di esse:
  - manopole e bavaglino cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 450 gr. a m<sup>2</sup>;
  - asciugamani cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 400 gr. a m<sup>2</sup>;
- d) Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)

*Verifica:* tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

e) Cotone di produzione biologica

I prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008. Nella composizione di un prodotto, non è ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e fibre naturali convenzionali dello stesso tipo.

*Verifica:* Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del materiale tessile stesso.

L'aggiudicatario provvisorio è tenuto a dimostrare la composizione del prodotto e la conformità dei metodi di coltivazione delle fibre utilizzate a quanto stabilito nei Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008, tramite controlli di processo effettuati e certificati da enti terzi indipendenti;

#### 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI (trascritta direttamente dal decreto ministeriale)

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo: H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45); H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

##### 5.2.1 Fibre tessili: Cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose

Pesticidi: nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi		50 mg/kg	DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1		Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.	UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
Formaldeide <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento antipiega o trattati con resine; colorati o stampati.		75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle	EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.		≤2 mg/kg	UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile
Pentaclorofenolo (CAS number: 87-86-5)		≤0,5 mg/kg	UNI 11057:2003
Cadmio (Cd totale) (CAS number:7440-43-9)		40 mg/kg	UNI EN 16711-1:2015
Nichel (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici		0,5 µg/cm <sup>2</sup> /settimana	UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009

Cromo VI e composti <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg	DIN 38405-24:1987
Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo[a]pirene (BaP) CAS n. 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS n.192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS n. 56-55-3 Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 05-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205- 82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n.207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS n.53-70-3	1,0 mg/kg	AFPS GS 2014:01
Ftalati: <i>Applicabilità</i> Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117- 81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n .68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS n. 68515-42-4 Di-n-esilftalato	0,1% mg/kg (Somma totale 0,10% p/p)	UNI EN ISO 14389:2014
Dimetilfumarato (DMF)	0,1 mg/kg	UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)

<p>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati  Applicabilità:  Tutti i prodotti  Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito:  Ottifenolo (OP) CAS 27193-28-8  4-Ottifenolo (OP) CAS 1806-26-4  Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2  4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3  4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3  Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various  Ottifenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari</p>	<p>OP + NP &lt; 10.0 mg/kg  OP + NP + OPEO + NPEO &lt;100 mg/kg</p>	<p>ISO/DIS 18254:2014</p>
<p>Polifluorurati e perfluorurati  Applicabilità:  Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti</p>	<p>Perfluorottano solfonato (PFOS): ≤ 1,0 g/m<sup>2</sup>  Acido perfluorottanoico (PFOA): ≤ 1,0 g/m<sup>2</sup>  Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg  Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg  Perfluorobutan solfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg  Fluorotelomero solfonato (FTS) : ≤ 0,1 mg/kg  Acido perfluorobutanoico (PFBA) : ≤ 0,1 mg/kg  Acido perfluorodecanoico (PFDA) : ≤ 0,1 mg/kg  Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) : ≤ 0,1 mg/kg</p>	<p>UNI CEN/TS 15968:2010</p>

<p>Metalli estraibili  <i>Applicabilità:</i>  Tutti i prodotti tessili</p>	<p>Antimonio (Sb): ≤30,0 mg/kg  Arsenico (As): ≤ 1 mg/kg  Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg  Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) ≤ 2,0 mg/kg  Cobalto (Co): ≤ 4 mg/kg  Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg  Piombo: ≤ 1 mg/kg  Nichel (Ni): ≤ 1 mg/kg  Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg</p>	<p>UNI EN 16711-2:2015 - Tessile – Determinazione del contenuto di metalli -Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale</p>
--	--	--

*Verifica:* L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819, deve allegarli in offerta.

I metodi di prova di riferimento sono:

- pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B\* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);
- erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- composti organo-fosforati: US EPA 8141 B\*
- composti organici semivolatili: US EPA 8270 D\*

#### APPENDICE A

Tabella dei coloranti soggetti a restrizione

Elenco ammine aromatiche cancerogene (Appendice 8 del Regolamento ReACh)

CAS number 92-67-1: Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina

CAS number 92-87-5: Benzidina

CAS number 95-69-2: 4-cloro-o-toluidina

CAS number 91-59-8: 2-naftilammina

CAS number 97-56-3: o-ammino-azotoluene, 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene, 4-o-tolilazo-o-toluidina

CAS number 99-55-8: 5-nitro-o-toluidina

CAS number 106-47-8:4-cloroanilina

CAS number 615-05-4: 4-metossi-m-fenilenediammina

CAS number 101-77-9: 4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano

CAS number 91-94-1: 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina

CAS number 119-90-4: 3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina

CAS number 119-93-7: 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina  
 CAS number 838-88-0: 4,4'-metilenedi-o-toluidina  
 CAS number 120-71-8: 6-metossi-m-toluidina p-cresidina  
 CAS number 101-14-4: 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina  
 CAS number 101-80-4: 4,4'-ossidianilina  
 CAS number 139-65-1: 4,4'-tiodianilina  
 CAS number 95-53-4: o-toluidina 2-amminotoluene  
 CAS number 95-80-7: 4-metil-m-fenilenediammina  
 CAS number 137-17-7: 2,4,5-trimetilanilina  
 CAS number 90-04-0: o-anisidina 2-metossianilina  
 CAS number 60-09-3: 4-amino azobenzene

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

Rosso acido 26	Nero diretto 38	Blu disperso 1
Rosso basico 9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Viola basico 14	Rosso diretto 28	Giallo disperso 3
Pigmento Giallo 34	Pigmento Rosso 104	

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Blu disperso 1 CAS n. 2475-45-8	Blu disperso 124 CAS n.61951-51-7	Rosso disperso 11 CAS n. 2872-48-2
Blu disperso 3 CAS n. 2475-46-9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Blu disperso 7 CAS n. 3179-90-6	Marrone disperso 1 CAS n. 23355-64-8	Rosso disperso 17 CAS n. 3179-89-3
Blu disperso 26 c.i. 63305	Arancio disperso 3 CAS n. 730-40-5	Giallo disperso CAS n. 32832-40-8
Blu disperso 35 CAS n. 1222-75-2	Arancio disperso 37 C.I. 11132	Giallo disperso 9 CAS n. 6373-73-5
Blu disperso 102 CAS n. 1222-97-8	Arancio disperso 76 C.I. 11132	Giallo disperso 39
Blu disperso 106 CAS n.1223-01-7	Rosso disperso 1 CAS n. 2872-52-8	Giallo disperso 49

#### Art. 6 - Modalità di esecuzione della fornitura

L'Ufficio preposto della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, invierà un ordine scritto.

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso n. 35 (trentacinque) sedi circa, meglio individuate sull'ordine, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura medesima, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa assegnataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa assegnataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

#### **Art. 7 - Garanzie**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa aggiudicataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

#### **Art. 8 - Valore della fornitura**

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per il lotto unico è pari ad **Euro 13.114,75** (tredicimilacentoquattordici/75), oneri fiscali esclusi.

#### **Art. 9 – Importo, durata e forma del contratto**

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il lotto unico dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi

nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 6, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del presente articolo.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - D.U.V.R.I.**

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

#### **Art. 11 - Garanzia definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria**

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 5);
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

### **Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 7 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

#### **Art. 14 - Penali**

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 - Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere la fornitura non consegnata ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **Art. 17 – Pagamenti**

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà

riemettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 18 - Subappalto**

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti ed a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice medesimo.

### **Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

### **Art. 20 - Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

### **Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

### **Art. 22 - Controversie - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

### **Art. 23 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

### **Art. 24 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.